

CAMERA DEI DEPUTATI

N.218

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (218)

(articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340)

Trasmesso alla Presidenza il 21 maggio 2010

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO
DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, e, in particolare, l'articolo 26, comma 10;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e finanze e della giustizia

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “camera di commercio”: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) “diritti di segreteria”: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
 - c) “registro delle imprese”: il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
 - d) “ufficio del registro delle imprese”: l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

ART. 3

(Procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati)

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
2. La valutazione di cui al comma 1 viene effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l’obbligo del pagamento e viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all’interessato di pagare le somme dovute, con le modalità, anche telematiche, in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell’importo mediante iscrizione a

ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.

4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.